

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 21/10/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37461-responsabilit-medica-e-nesso-causale-la-certezza-oltre-ogni-ragionevole-dubbio-nel-processo-penale-suprema-corte-di-cassazione-sez-iv-penale-sentenza-n-34296-15-depositata-il-6-agosto>

Autore: Iannone Paolo

**Responsabilità medica e nesso causale: la certezza oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale, Suprema Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 34296/15; depositata il 6 agosto**

**“Responsabilità medica e nesso causale: la certezza oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale, Suprema Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 34296/15; depositata il 6 agosto”**

---

## 1. Il decisum

*La sentenza in commento focalizza la propria attenzione sulla natura della responsabilità medica in combinato disposto con l'accertamento del nesso causale.*

*Nel caso di specie il medico viene accusato di omicidio colposo per aver somministrato un potente lassativo ad un bambino, ricoverato per una stipsi ostinata accompagnata da vomito.*

*Nel merito il Tribunale valuta l'imprevedibilità dell'evento, in quanto il decesso dell'ammalato è causato da una sepsi, mentre in Appello viene pronunciata la condanna del sanitario analizzando la condotta posta in essere dal medico come concausa al verificarsi dell'evento morte.*

*La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione che disattende la sentenza di Appello ritenendo fondato il ricorso presentato dall'imputato.*

## 2. L'accertamento del nesso causale

*Nell'ars medica il danno arrecato dal professionista al paziente si atteggia ad un inadempimento dell'obbligazione contratta, da intendere, ovviamente, come errata diligenza professionale immessa nel canone di condotta. Tuttavia deve essere analizzata, nella fattispecie in esame, l'imprevedibilità dell'evento e la causa del decesso del paziente affetto da sepsi e, quindi, nell'ipotesi di errore del sanitario bisogna verificare l'accertamento del nesso causale prima ancora di esaminare la responsabilità medica.*

*A ben vedere, il nesso causale, noto anche come nesso eziologico o rapporto di causalità rappresenta un elemento necessario, il quale non può mancare nei giudizi di responsabilità. Tanto chiarito occorre rilevare che le regole di accertamento del nesso di causa variano in ambito civile e penale<sup>1</sup>.*

*A riguardo giova rammentare l'articolo 27 della Costituzione, il quale esclude la responsabilità penale per fatto altrui rilanciando la responsabilità per fatto proprio che richiede, in primo luogo, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento.*

*Ne consegue che gli articoli 40 e 41 del codice penale hanno visto, a lungo, dottrina e giurisprudenza interrogarsi sulle condizioni che consentano di ritenere, allorquando, un certo evento si sia verificato in presenza di una specifica condotta, con l'inevitabile proliferazione di contrapposte teorie.*

*Il primo orientamento sorto in dottrina, noto come la teoria della condicio sine qua non<sup>2</sup>, ha avuto l'indubbio pregio di avere posto in primo piano l'importanza del c.d. giudizio controfattuale, ma pecca per eccesso, in quanto l'equivalenza causale alla base della teoria implica una esasperazione della stessa (il c.d. regresso all'infinito) per giungere, talvolta, a soluzioni paradossali. Ciò posto, tra i modelli di spiegazione causale “potenzialmente alternativi” costruiti nel tempo si segnala la teoria della causalità adeguata enunciata per la prima volta dal*

---

<sup>1</sup> Sul problema giuridico della causalità si vedano le fondamentali ricostruzioni di F. ANTOLISEI, Il rapporto di causalità nel diritto penale, Torino, 1934, rist. 1960; F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, seconda edizione, Milano, 2000; M. ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, Milano, 1987; G. FIANDACA, Causalità (rapporto di), voce Dig. pen., III, 1988, p. 455; M. MAIWALD, Causalità e diritto penale, Milano, 1999; più in generale: K. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Torino, 1970; C. G. HEMPEL, Filosofia delle scienze naturali, Bologna 1968; P. TRIMARCHI, Causalità e danno, Milano, 1966, p. 35.

<sup>2</sup> Teoria enunciata nel secolo scorso dal criminalista tedesco von Buri, v. ZUR LEHRE VON BURI, Zur Lehre von der Teilnahme an dem Verbrechen und der Begünstigung, 1860.

*tedesco von Kries alla fine del secolo scorso, per cui causa dell'evento è quella condotta idonea secondo l'id quod plerumque accidit<sup>3</sup>.*

*Ad ogni buon conto, nell'ambito delle concezioni causali minori ha avuto larga diffusione la teoria della causalità umana sostenuta da Antolisei, secondo la quale la causalità a cui partecipa l'uomo risente della sua coscienza e volontà nelle relazioni che si stabiliscono fra lui e il mondo esteriore<sup>4</sup>.*

*La più recente dottrina si è orientata in maniera diversa, molto pragmatica, esprimendo fiducia verso la scienza attraverso la ricerca dell'esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche. Una data condotta umana può essere configurata come condizione necessaria di un certo evento solo se essa rientra nel novero di quegli antecedenti che, secondo un modello condiviso dotato di validità scientifica (noto come legge generale di copertura), porta all'evento del tipo di quello verificatosi<sup>5</sup>. Seguendo questo indirizzo, i giudici hanno inizialmente ricondotto la causa dell'evento secondo criteri di certezza assoluta.*

*La prima pronuncia che attesta l'evoluzione giurisprudenziale dal criterio della certezza a quello della probabilità, riguardante un caso di malpractice medica, risale al 1983<sup>6</sup>. Tuttavia, questo indirizzo, sorretto in seno alla quarta sezione della Cassazione penale, in rottura col passato, era finito con lo scivolare nel campo della mera possibilità<sup>7</sup>. Pertanto, l'emergere di un secondo orientamento maggiormente garantista<sup>8</sup> in contrasto con il precedente, sanciva di fatto un contrasto in seno alla Cassazione penale, successivamente risolto dalle Sezioni unite con la celebre sentenza Franzese<sup>9</sup>. Con tale pronuncia i giudici di legittimità hanno affermato che il nesso di causalità non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi con elevato grado di credibilità razionale, l'evento non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.*

*La sentenza Franzese finisce, in tal modo, per rifiutare in ambito penale una nozione debole di causalità. Rispetto alla disciplina penale, in ambito civile non si rinviene un analogo percorso evolutivo in tema di nesso di causalità.*

*Come è noto, il codice civile è privo di una definizione legislativa di causalità, nonché di coordinate precise sui criteri con cui procedere all'accertamento del rapporto eziologico. Si è prontamente considerato a tal proposito che se la causalità penale richiede la dimostrazione a carico dell'accusa, laddove l'evento sia addebitabile alla condotta dell'agente secondo criteri prossimi alla certezza (c.d. sentenza Franzese), invece, in ambito civile risulta possibile un temperamento. Tali norme vanno, dunque, adeguate alla specificità della responsabilità civile, rispetto a quella penale, perché muta la regola probatoria; mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre ogni ragionevole dubbio», al contrario, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del «più probabile che non».*

<sup>3</sup> F. GRISPIGNI, Il nesso causale nel diritto penale, in Riv. it. dir. pen., 1935, p. 18 ss..

<sup>4</sup> G. FIANDACA, Diritto penale, Parte generale, Bologna, 1995, p. 212.

<sup>5</sup> F. MANTOVANI, Diritto penale, Parte generale, Padova, 1997, p. 173.

<sup>6</sup> Cass., 7 gennaio 1983 n. 4320, in Foro it., 1986, II, c. 351.

<sup>7</sup> Cass., 12 luglio 1991, in Foro it., 1992, II, c. 363.

<sup>8</sup> Cass., 28 settembre 2000 n. 1688, inedita. Cass., 28 novembre 2000 n. 2123, inedita.

<sup>9</sup> Cass. 10 luglio 2002 n. 30328, in Danno e resp., 2003, p. 195, con nota di S. CACACE; in Foro it. 2002, II, c. 601, con nota di O. DI GIOVINE. Tra gli innumerevoli e recenti contributi, v. G. IADECOLA, Colpa medica e causalità omissiva: nuovi criteri di accertamento, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 597; A. MONTAGNI, La responsabilità penale per omissione. Il nesso causale, Padova, 2002; F. STELLA, Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767; in generale, sui rapporti tra ragionamento sul nesso di causalità e regole del giudizio, vedi G. CANZIO, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, in Dir. pen. e processo, 2003, p. 1193.

### 3. Conclusioni

*Alla luce di quanto sin qui esposto la sentenza in commento ha il pregio di porre l'attenzione sull'accertamento del nesso causale ai fini dell'individuazione della responsabilità medica.*

*Nella vicenda in esame, infatti, la patologia del paziente viene qualificata come circostanza imprevedibile e, pertanto, viene "oscurata" la condotta posta in essere dal professionista che somministra un potente lassativo all'ammalato di setticemia. Ciò posto, viene analizzata la circostanza dell'imprevedibilità rapportata alla condotta tenuta dal sanitario, il quale se avesse somministrato un lassativo meno potente dell'olio di ricino all'ammalato, considerata anche la sua disidratazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato (c.d. inevitabilità dell'evento).*

*In tale prospettiva si è orientata la Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto fondato e meritevole di accoglimento il ricorso presentato dall'imputato.*

Dott. Paolo Iannone

#### • **NORMATIVA DI RIFERIMENTO** •

Art. 27 Cost.  
Artt. 40 e 41 cod. pen.

#### • **BIBLIOGRAFIA** •

- G. Fiandaca, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 1995, p. 212.
- F. Mantovani, *Diritto penale, Parte generale*, Padova, 1997, p. 173.